

Novità legislative per gli Enti di Terzo Settore

Riteniamo importante socializzare buone prassi e soluzioni di casistica, informare i dirigenti degli Enti di Terzo Settore delle scadenze giuridico e amministrative/fiscali soprattutto dopo l'entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore (D.lgs. 117/17). Obiettivo della newsletter: qualificare i volontari, in particolar modo quelli degli Enti di Terzo Settore.



SOMMARIO

IMPORTANTI NOVITÀ PER
LE COLLABORAZIONI OCCA-
SIONALIP. 2

NUOVI ORARIP. 4



IMPORTANTI NOVITÀ PER LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI

COME E QUANDO INVIARE LE COMUNICAZIONI

La Legge di conversione del **Decreto fiscale** ha introdotto un **nuovo obbligo di comunicazione preventiva** nel caso di **impiego di lavoratori autonomi occasionali** a decorrere dal **21 dicembre 2021**. Infatti l'articolo 13 D.L. 146/2021 ha previsto un obbligo di **preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro** competente, mediante **sms** o **posta elettronica**, dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, con le modalità operative già in uso in relazione ai rapporti di **lavoro intermittente**. Con la **Nota prot. n. 29 dell'11 gennaio**, sono state quindi fornite le prime indicazioni utili al **corretto adempimento del richiamato obbligo**.

L'obbligo di comunicazione riguarda non solo i **rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione**, ma anche quelli **ancora in corso alla data di emanazione della Nota** (11.01.2022).

Per tutti i **rapporti di lavoro in essere alla data dell'11.01.2022**, nonché per i rapporti iniziati a **decorrere dal 21 dicembre e già cessati**, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione dovrà essere effettuata **entro i 7 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Nota**, e cioè **entro il 18 gennaio**.

Per tutti i **rapporti avviati dopo l'11.01.2022** (ovvero dopo la pubblicazione della Nota), restano ferme le **regole ordinarie**, secondo le quali la comunicazione deve essere effettuata **prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale**, eventualmente risultante dalla **lettera di incarico**.

CHI E' ESCLUSO:

- le **collaborazioni coordinate e continuative (i COCOCO)**;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'articolo 54-bis D.L. 50/2017 (c.d. "**prestazioni occasionali**"), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le **professioni intellettuali** in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli articoli 2229 cod. civ. ed in genere tutte le **attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva**; se tuttavia l'attività effettivamente svolta **non corrisponda a quella esercitata in regime Iva**, la stessa deve ritenersi rientrante nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i **rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione.

IN COSA CONSISTE L'OBBLIGO?

La norma richiama le modalità operative previste in relazione ai **rapporti di lavoro intermittente**, ragion per cui gli **applicativi già in uso saranno aggiornati o integrati** per consentire di adempiere ai nuovi obblighi.

Nelle more, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l'invio di una **e-mail** allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (PER RAVENNA: ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionalisti@ispettorato.gov.it). Trattasi di un **indirizzo di posta ordinaria** e non certificata, ragion per cui il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

COSA SCRIVERE NELLA COMUNICAZIONE DA SPEDIRE:

Il **corpo della mail** (alla quale **non** va quindi **allegato** alcun documento) deve richiamare le seguenti informazioni, in **assenza** delle quali la **comunicazione sarà considerata omessa**: - - dati del **committente** e del **prestatore**;

- **luogo** della prestazione;

- sintetica descrizione dell'**attività**;

- **data inizio prestazione** e **presumibile arco temporale** entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una **nuova comunicazione**;

- ammontare del **compenso**, qualora stabilito al momento dell'incarico.

Le comunicazioni trasmesse possono essere **annulate** e i dati possono essere **modificati** prima che l'attività del prestatore abbia inizio.

SANZIONI:

Si ricorda, da ultimo, che in caso di **violazione degli obblighi** in esame si applica la **sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500** in relazione a **ciascun lavoratore autonomo occasionale** per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga **oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione** senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

PER I NOSTRI UTENTI:

Siamo a disposizione per supportarvi al rispetto di questo nuovo adempimento. Non esitate a contattarci.

Il presente articolo è stato redatto da *Per gli altri service—Soc. Benefit*



Ci trovate ai seguenti recapiti:

tel. 0544/401135

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12

info@comunitaromagna.it

www.comunitaromagna.it

(si riceve su appuntamento, ricordatevi di contattarci telefonicamente o via mail)